

DECRETO LEGGE N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole

di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi

commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,

degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici

essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.

146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli

esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia

condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o

all'adozione di particolari misure di cautela individuate

dall'autorita' competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto

di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e

nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico

locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai

provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a

esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica

utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'

domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'

lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'

lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori

del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in

ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del

lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.